



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



2 DOC. INTERNO N.:21257104 del 07/02/201

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. *9* /2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 31 gennaio 2012 composta dai Magistrati:

Dott. sa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario Relatore
Dott.	Walter BERRUTI	Primo referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Trecate, n. 42714 del 20 dicembre 2011, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie, e pervenuta in data 2 gennaio 2012;

Vista l'Ordinanza n. 5/12 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune istante formula una richiesta di parere in merito alla corretta interpretazione della disciplina in materia di gettoni di presenza ai consiglieri comunali ed ad altri componenti di organismi collegiali comunali o intercomunali.

In particolare l'Ente riferisce che, in applicazione della riduzione prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, comma 54) il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali (pari a 22,21 euro ai sensi del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 per i comuni con popolazione tra i 10.001 e 30.000) è stato rideterminato in euro 19,99, rimanendo invariato a tutt'oggi.

Si precisa inoltre che nel corso del 2011, durante la gestione commissariale del comune, sarebbe stato determinato sempre in euro 19,99 euro il gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per le riunioni del Consiglio e delle

Commissioni consiliari, invece in euro 18 quello spettante agli altri componenti degli organismi collegiali istituiti per legge e formalmente costituiti, per l'effettiva partecipazione a ciascuna seduta formalmente convocata, avendo per questi ultimi ridotto l'importo del gettone loro spettante (sempre pari a 19,99), in applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale, dal 1 gennaio 2011, sono ridotte del 10 % le indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposte da pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010.

Insediatosi a giugno 2011 i nuovi organi comunali e nominati a seguire i rappresentanti dei vari organi collegiali, alla luce del quadro normativo esistente e della situazione sopra descritta, l'Ente formula a questa Sezione i seguenti quesiti:

1. In primo luogo si chiede se sia corretto, nelle commissioni comunali composte sia da consiglieri comunali che da altri membri, liquidare gettoni di importo differenziato agli uni (19,99 euro ai consiglieri comunali) e agli altri (18 euro ai membri esterni);
2. Si chiede se sia possibile per una commissione intercomunale composta solo da professionisti esterni erogare un gettone di presenza di euro 24 comprensivo delle spese di missione (a prescindere dal luogo di residenza del professionista), in presenza di una deliberazione di indirizzo generale che stabilisce che ai componenti esterni sia riconosciuto un gettone pari a 18 euro. Si precisa che trattasi di commissione prevista da legge regionale, per istituire la quale i comuni aderenti hanno sottoscritto una convenzione da cui

si evince che la giunta del Comune capo convenzione (il Comune istante) stabilisca l'entità dei gettoni di presenza e le spese di missione.

3. In mancanza di espressa previsione normativa e regolamentare in merito, si chiede se sia possibile erogare comunque il gettone di presenza ai componenti di specifici organismi collegiali (istituiti per legge e formalmente costituiti e convocati), siano essi o meno consiglieri comunali, determinandone l'importo con deliberazione dell'organo comunale competente, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.
4. Si chiede ancora se sia possibile erogare un doppio gettone di presenza nel caso in cui la seduta del consiglio comunale si prolunghi oltre la mezza notte.
5. Infine si chiede se sia dovuta ai consiglieri comunali la corresponsione di un doppio gettone di presenza nelle ipotesi di duplice convocazione per due differenti riunioni in diverse commissioni consiliari, nella stessa giornata, ma in orari diversi.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.



Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Trecate, è stata formalizzata dal suo Sindaco ed è stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria -



contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Rilevano senz'altro, al riguardo, anche la disciplina ed i limiti connessi alle spese per l'erogazione delle indennità e dei gettoni di presenza agli amministratori locali o comunque ai componenti di organismi collegiali degli enti locali, introdotti dal legislatore ai suddetti fini, cui fanno riferimento i quesiti posti all'esame di questa Sezione.

Tuttavia va ricordato che, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione



attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Pertanto questo collegio, con riguardo ai quesiti posti, ritiene di potersi pronunciare solo sull'istituto di carattere generale oggetto della richiesta, senza ingerirsi nelle autonome scelte gestionali dell'Ente da adottarsi nel caso concreto.

Nei limiti sopra descritti, la richiesta si palesa, dunque, ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

Merito:

I quesiti posti dal Comune istante hanno ad oggetto la spettanza e la determinazione dell'importo dei gettoni di presenza da riconoscere ai consiglieri comunali ovvero a diversi membri di organismi comunali o intercomunali.

Si tratta di una materia che è stata oggetto di numerosi interventi normativi volti a razionalizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, per pervenire ad un miglioramento dei saldi dei bilanci di ciascuna amministrazione, contribuendo a quel processo di risanamento della finanza pubblica, cui la Repubblica è impegnata da anni.

Come già osservato da questa Sezione in altre sedi, è bene precisare che il legislatore ha operato in tal senso introducendo diversi limiti per tipologie di spese specifiche, individuando, volta per volta, ambiti di destinatari differenti (cfr. Sezione di controllo per il Piemonte, del. n. 56/2011). E' quanto avvenuto con le misure introdotte, in materia, con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante numerose disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica. Per quel che più rileva ai nostri fini, si segnalano l'art. 5, commi 6 e 7, di detto decreto, intervenuto sulla disciplina delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali (come individuati dall'art. 77 del

TUEL), ed il successivo art. 6, comma 3, recante norme restrittive, in termini generali ed ampi, per le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità, comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009. L'art. 5, comma 7, costituisce dunque norma speciale sull'indennità degli amministratori locali, rispetto alla disciplina generale di cui al successivo art. 6, comma 3. Come tale, dunque, l'unica, tra le due richiamate, applicabile a costoro (cfr. Sezione di controllo per il Piemonte, del. n. 56/2011 già citata e del. n. 60/2011).

In merito alla determinazione dell'indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori delle regioni e degli enti locali, si sono recentemente pronunciate le Sezioni riunite di questa Corte, con delibera n. 1/2012 per chiarire come il loro ammontare attualmente, "non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006". Si ricorda che l'art. 1, comma 54, della legge 23/12/2005 n. 266, finanziaria 2006 ha disposto che "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 gli indicati emolumenti". Le Sezioni riunite hanno precisato che "in mancanza di un limite temporale alla vigenza della predetta disposizione, limite peraltro contenuto in altre disposizioni analoghe della medesima legge finanziaria, il taglio operato può ritenersi strutturale, avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006". Inoltre in tale sede si è evidenziato come "l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro



dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi".

Ai fini della richiesta di parere in esame rileva inoltre ricordare che nel testo modificato dal comma 6 del citato art. 5 del D.L. n. 78 del 2010, l'art. 82 del TUEL prevede, al comma 2, che "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8".

Quest'ultima previsione deve essere letta unitamente a quanto disposto al comma 2 del successivo art. 83 del TUEL, anch'esso da ultimo modificato dall'art. 5, comma 8, lett. b) del D.L. n. 78 del 2010, ai sensi del quale "salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche".

Le richiamate previsioni (unitamente alle analoghe disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 82 del TUEL relative agli amministratori cui viene corrisposta una indennità) sono state interpretate rigorosamente dalle Sezioni regionali di questa Corte. Si è infatti ritenuto che il divieto di cumulo ha portata generale e trova giustificazione nella circostanza che gli amministratori locali sono già remunerati con il

riconoscimento dell'indennità di funzione o, nel caso dei consiglieri comunali e provinciali, dei gettoni di presenza spettanti. Si è dunque evidenziata la volontà del legislatore di limitare la possibilità per gli amministratori locali di procedere al cumulo di più emolumenti, anche se riconosciuti in relazione allo svolgimento di incarichi diversi.

Dal combinato disposto delle due norme si è dedotta, in altri termini, l'introduzione di un criterio di onnicomprensività dei compensi percepiti dagli amministratori degli enti locali (art. 83, comma 2) e la conseguente tassatività, per quanto più interessa nel caso di specie, dei casi in cui matura in capo ai consiglieri comunali il diritto a percepire il gettone di presenza che, ai sensi dell'art. 82, si riferisce esclusivamente alla "partecipazione a consigli e commissioni" (cfr. fra le altre: Sezione di controllo per la Toscana, del. n. 362/2009/PAR, che ha escluso la possibilità di conferire gettoni di presenza per la partecipazione alla conferenza dei capigruppo; Sezione di controllo per la Lombardia n. 25/2008 e n. 166/2010; Sezione di controllo per il Veneto n. 30/2010).

Tanto precisato sulla disciplina dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali, con riguardo ai gettoni spettanti ad altri membri di organismi comunali o intracomunali, occorre prendere in considerazione l'art. 6 comma 3, primo periodo del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 2010, ai sensi del quale "fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque



denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010". Trattasi di disposizione generale che, sulla scorta di diversi pareri delle Sezioni regionali di questa Corte, va ritenuta applicabile anche agli enti locali (cfr. la già citata delibera di questa Sezione, n. 60/2011 e inoltre: Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 204 del 29 dicembre 2010, Sez. Lombardia n. 1072 del 23 dicembre 2010 e n. 13 del 25 gennaio 2011, Sez. Campania n. 173 del 22 febbraio 2011, Sez. Emilia Romagna n. 18 del 7 aprile 2011), ma che, come già precisato, non trova applicazione per gli amministratori locali, così come definiti e disciplinati negli artt. 77 e ss. TUEL, prevalendo per questi ultimi le previsioni speciali sopra richiamate.

Alla luce della complessa disciplina sin qui illustrata trovano soluzione gli specifici quesiti posti dal Comune istante.

In primo luogo si osserva che per le commissioni comunali composte sia da consiglieri comunali che da membri esterni, trovando applicazione diverse discipline per le due categorie di soggetti, può verificarsi l'ipotesi di importi differenziati dei gettoni rispettivamente riconosciuti, quale risultante dell'applicazione dei diversi limiti sopra richiamati.

Il Comune chiede poi se sia possibile, per una commissione intercomunale composta solo da professionisti esterni, erogare un gettone di presenza di importo superiore a quanto stabilito con deliberazione di indirizzo generale, in quanto comprensivo delle spese di missione (a prescindere dal luogo di residenza del professionista). Nel caso di specie si tratterebbe di commissione prevista da legge regionale, per istituire la quale i comuni aderenti avrebbero sottoscritto una convenzione che affiderebbe alla giunta del Comune capo convenzione (il Comune

istante) la determinazione dell'entità dei gettoni di presenza e delle spese di missione.

Sul punto il collegio ritiene necessario sottolineare la necessità di rispettare le previsioni legislative vigenti in materia, che peraltro, in quanto dirette a limitare i costi che devono sostenere le Amministrazioni pubbliche in relazione al funzionamento degli organi di governo e, più in generale, la spesa pubblica, rientrano nelle norme di coordinamento della finanza pubblica di competenza dello Stato e, come chiarito dalla Corte costituzionale, sono riconducibili "ai principi di coordinamento della finanza pubblica quelle norme dettate per il contenimento della spesa pubblica" (Corte cost. 25 gennaio 2010, n. 27). Non si ritengono pertanto ammissibili modalità di corresponsione di gettoni di presenza, tanto ai consiglieri comunali che, come nel caso di specie, a membri esterni, che non rispondano pienamente, quanto ai presupposti ed all'entità dell'importo riconosciuto, alle previsioni sopra richiamate, rispettivamente applicabili.

Né si può giustificare un importo dei gettoni di presenza maggiore rispetto a quanto dovuto, con la decisione di comprendere in esso anche le spese di missione, forfettariamente liquidate. Al riguardo, infatti, è stata introdotta una specifica disciplina, anch'essa determinata dalla volontà del legislatore di contenere la spesa pubblica ed il cui rispetto va necessariamente verificato. In particolare, per gli amministratori locali, l'art. 84 del TUEL, come modificato dall'art. 5, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, prescrive una dettagliata disciplina che subordina in ogni caso la possibilità di rimborso delle sole spese "effettivamente" sostenute e documentate, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per i membri esterni, caso rilevante nella fattispecie prospettata



dall'Ente, occorre invece fare riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 6, comma 12, sempre del D.L. n. 78 del 2010, ai sensi del quale, con le precisazioni e fatte salve le deroghe ivi espressamente previste, non possono effettuarsi spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Trattasi di una normativa che non riguarda gli amministratori che pertanto non soggiacciono ai limiti quantitativi individuati da dette disposizioni (in tal senso cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 10/2011 e la delibera di questa Sezione n. 37/2011).

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, appare evidente come non debba ritenersi consentita alcuna modalità di erogazione dei contributi e del rimborso per missione che possa risultare elusiva dei presupposti e dei limiti posti dalla vigente normativa. In ogni caso ritiene il collegio che, in linea generale, non possa ritenersi sempre possibile la determinazione, con deliberazione dell'organo comunale competente, di gettoni di presenza a componenti, siano essi o meno consiglieri comunali, di specifici organismi collegiali, per quanto istituiti per legge e formalmente costituiti e convocati, qualora la spettanza di detto emolumento non risulti normativamente prevista. Per i consiglieri comunali valgono i limiti sopra esposti derivanti dal principio di onnicomprensività dei compensi. Lo stesso principio deve inoltre ritenersi operante per i dipendenti dell'Ente, avendo riguardo ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale "il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell'onnicomprendività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dall'impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla di lui qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio, fermo restando

che siffatto principio non esclude che gli stessi dipendenti possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale dall'amministrazione, ove, però, ne ricorrano i presupposti legali e sempre che non costituiscano comunque espletamento di compiti d'istituto" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5163). Si reputa peraltro non presente, nel vigente contesto normativo, un principio generale su cui fondare la spettanza di un emolumento per la partecipazione ad organi collegiali di amministrazioni pubbliche, ove non espressamente previsto.

Infine, con riferimento agli ultimi due quesiti posti dal Comune istante, il collegio ritiene che, ove il gettone di presenza sia dovuto, nei limiti sin qui descritti, sia legato alla partecipazione a ciascuna seduta del relativo organismo, a prescindere dunque dalla collocazione temporale della stessa e dalla sua durata. Pertanto, da un lato non deve ritenersi possibile erogare un doppio gettone di presenza nel caso in cui la seduta del consiglio comunale si prolunghi oltre la mezza notte, dall'altro può, sempre nei limiti previsti dalla legge, corrispondersi ai consiglieri comunali un doppio gettone di presenza, nelle ipotesi di duplice convocazione per due differenti riunioni in diverse commissioni consiliari, nella stessa giornata, ma in orari diversi.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 31 gennaio 2012.

Il Primo Referendario Relatore
Dott. Giuseppe Maria MEZZABESA

Il Presidente
Dott.ssa Enrica LATERZA

14

Depositato in Segreteria il - 7 FEB. 2012
Il Funzionario Preposto

Dott. Federico SOLA